



**COMUNE DI LENDINARA**

**Provincia di Rovigo**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
TRIBUTARIO DEL COMUNE DI LENDINARA**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°\_42\_ del \_\_27 settembre 2010\_\_**

ESECUTIVO IN DATA 25 ottobre 2010

## INDICE

### CAPO I - Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario

- Articolo 1 Istituzione del Consiglio Tributario
- Articolo 2 Funzioni del Consiglio Tributario
- Articolo 3 Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario
- Articolo 4 Controllo degli accertamenti da notificare

### CAPO II – Struttura e articolazione del Consiglio Tributario

- Articolo 5 Composizione del Consiglio Tributario e criteri di nomina
- Articolo 6 Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario
- Articolo 7 Decadenza dalla carica e sostituzione
- Articolo 8 Requisiti ed incompatibilità
- Articolo 9 Durata della carica del Consiglio Tributario

### CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario

- Articolo 10 Convocazione del Consiglio tributario
- Articolo 11 Validità delle sedute del Consiglio Tributario
- Articolo 12 Obblighi dei consiglieri
- Articolo 13 Modifiche al regolamento
- Articolo 14 Norme transitorie

CAPO I  
Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 1  
Istituzione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario del Comune di Lendinara, è istituito tramite approvazione del presente regolamento con apposita delibera da parte del Consiglio Comunale.
2. La sede di detto organo è posta presso la sede comunale.

Articolo 2  
Funzioni del Consiglio Tributario

1. Compito principale del Consiglio Tributario è fornire indicazioni in ordine alle segnalazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S. sulla scorta delle disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. nonché quelle introdotte dall'art. 1, del D.L 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i..
2. In particolare raccoglie dati e notizie dai quali emerge la presunta capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, che il competente ufficio comunale potrà utilizzare per le "segnalazioni qualificate" da trasmettere all'Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio Tributario assume il ruolo di organo consultivo nell'ambito delle attività di verifica e di accertamento svolte dai competenti uffici comunali sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, così come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate.

Articolo 3  
Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario

1. In occasione della prima seduta, il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio volte ad individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto.
2. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri relativamente all'accertamento delle entrate erariali e dei contributi oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate in collaborazione con l'ente comunale.
3. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri, in ambito tributario, formulando pareri, osservazioni, suggerimenti su qualsiasi questione di natura tributaria e contributiva. Per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere dati e notizie agli uffici comunali che hanno l'obbligo di rispondere.
4. E' facoltà del Consiglio Tributario proporre all'Amministrazione comunale eventuali iniziative tese alla promozione di una migliore correttezza fiscale da parte dei cittadini.

Articolo 4  
Controllo degli accertamenti da notificare

1. Il Consiglio Tributario esamina le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 44 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal

ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

2. I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli.

3. Il Consiglio Tributario coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

4. Le segnalazioni predisposte dal Consiglio Tributario, sono comunicate agli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte del Servizio Tributi del Comune.

## CAPO II

### Struttura e composizione del Consiglio Tributario

#### Articolo 5

##### Composizione del Consiglio tributario e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario del Comune di Lendinara si compone di n. 6 (sei) componenti, per l'adempimento delle proprie funzioni, di cui n. 2 (due) in rappresentanza della minoranza consiliare.

2. A tal fine hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e di minoranza alle quali partecipano, rispettivamente, soltanto i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Le votazioni sono effettuate mediante schede segrete con voto limitato ad 1 (uno).

3. I criteri per la nomina dei componenti il Consiglio Tributario devono soddisfare l'esigenza di un'idonea rappresentatività della realtà del Comune, volta alla nomina di cittadini in grado di affrontare con rigore le funzioni a loro assegnate ed in possesso, almeno, del titolo di studio di scuola media superiore. A tal fine prima della seduta consiliare di elezione il Servizio competente pubblica per la durata di 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune un avviso con invito, a chiunque vi abbia interesse ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, a presentare la propria candidatura corredata di breve curriculum.

#### Articolo 6

##### Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario.

1. I membri del Consiglio Tributario designano, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente ed un vice presidente.

2. Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata per iscritto anche a mezzo posta elettronica o telefax ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti dal vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

#### Articolo 7

##### Decadenza dalla carica e sostituzione

1. E' causa di decadenza dall'incarico l'assenza ingiustificata per n. 3 (tre) sedute consecutive.
2. Nei casi di decesso, dimissioni, o decadenza per le cause di cui al primo comma, ovvero nei casi di intervenuta incompatibilità o perdita dei requisiti indicati al successivo articolo 8, il Consiglio Comunale nella prima seduta utile e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell'evento, provvederà a nominare i nuovi componenti, con votazione a schede segrete, con le medesime modalità utilizzate per la nomina dell'intero Consiglio Tributario.

#### Articolo 8

##### Requisiti ed incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale,
  - b. risiedere nel territorio del Comune di Lendinara da almeno 5 (cinque) anni ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
2. Non possono essere eletti come membri del Consiglio Tributario i seguenti soggetti:
  - i parlamentari,
  - i consiglieri regionali,
  - i consiglieri provinciali,
  - i consiglieri comunali,
  - i componenti della Giunta Comunale,
  - i componenti delle consulte territoriali,
  - i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune,
  - i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado,
  - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria,
  - le persone condannate per reati fiscali o soggette a provvedimenti per i medesimi reati,
  - contribuenti morosi al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità.

Articolo 9  
Durata della carica del Consiglio Tributario

1. I membri del Consiglio Tributario restano in carica per il periodo del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dal nuovo Consiglio Comunale.
2. I membri sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

CAPO III  
Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 10  
Convocazione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, indicando, oltre alla data ed all'ora della riunione, l'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza motivata il termine è ridotto a 3 (tre) giorni.
3. La convocazione può essere promossa anche da richiesta scritta di almeno due componenti il Consiglio tributario.

Articolo 11  
Validità delle sedute del Consiglio Tributario.

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Tributario occorre la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio tributario.
2. Alle sedute possono presenziare solamente i componenti facenti parte del Consiglio tributario. Partecipa alle sedute il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente del Comune, suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio tributario delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario.
5. Il verbale previsto al precedente comma deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

## Articolo 12 Obblighi dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, in relazione a tutte le notizie raccolte e alle attività che vengono programmate e svolte dall'organo consultivo. Pertanto, nessun documento d'ufficio o copia di esso, che sia stato visionato del Consiglio Tributario, potrà essere consegnato ai membri del consiglio per essere utilizzato al di fuori dei lavori dell'organo tributario medesimo.
2. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge.
3. Nell'ipotesi in cui al Consiglio Tributario vengano sottoposte ad esame situazioni fiscali relative ad un membro del Consiglio Tributario o ad una persona con rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con uno dei membri, quest'ultimo non può presenziare a dette sedute.
4. La partecipazione alle sedute del Consiglio Tributario è gratuita.

## Articolo 13 Modifiche al presente regolamento

1. Le modifiche che dovessero rendersi necessarie al presente regolamento, verranno approvate dal Consiglio Comunale che, per tale intervento può preventivamente chiedere parere al Consiglio Tributario.

## Articolo 14 Norme transitorie

1. La prima convocazione del Consiglio Tributario è promossa dal Sindaco.
2. Fino alla nomina del Presidente ne esercita le funzioni il componente più anziano per età.